

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NOTARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore STEFANO DEPLANO

Seduta del 10/04/2026

FATTO

Parte ricorrente afferma: i.) di essere titolare di due BFP, sottoscritti in data 8 ottobre 2005 appartenenti alla serie 18B; ii.) che, al momento della richiesta di rimborso, è stata eccepita dall'Intermediario l'intervenuta prescrizione.

Parte resistente, eccepita l'incompetenza sia temporale sia *ratione materiae* dell'Arbitro, rileva che: i.) la serie di emissione dei BFP dedotti in giudizio è 18B; ii.) i titoli appartenenti alla serie 18B sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza del diciottesimo mese; iii.) il diritto al rimborso si prescrive entro dieci anni dalla scadenza; iv.) essendo i BFP oggetto del ricorso stati sottoscritti in data 8 ottobre 2005, la scadenza era prevista per 8 aprile 2007, mentre la prescrizione è maturata nel 2017; v.) il rimborso dei titoli è stato richiesto per la prima volta in forma scritta dopo la decorrenza della prescrizione; vi.) non constano precedenti atti interruttivi.

Parte resistente domanda il rimborso del BFP o, in subordine, il risarcimento del danno cagionato dalla mancata consegna del FIA.

L'Intermediario chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero, in subordine, non fondato.

DIRITTO

1. – Il presente giudizio ha per oggetto la contestazione dell'avvenuta prescrizione di n. 2 BFP.

2. – L'Intermediario pone due eccezioni preliminari.

2.1. – *In primis* che il ricorso proposto sarebbe inammissibile in quanto relativo a fatti non rientranti temporalmente nell'ambito della competenza dell'Arbitro poiché i BFP sono stati emessi prima del sesto anno anteriore alla data di presentazione del ricorso.

2.1.1 – I Collegi respingono tale eccezione: sul limite della competenza temporale dell'Arbitro, il Collegio di coordinamento ha stabilito che, per la domanda di accertamento dell'esigibilità del diritto di credito, rileva non già la data di emissione o di scadenza dei titoli ma la data in cui il rimborso dei titoli è stato rifiutato (Coll. coord., dec. n. 4656 del 2022).

2.2. – In secondo luogo eccepisce che non rientrano nella competenza ABF le controversie in materia di buoni fruttiferi postali in quanto prodotti finanziari e, pertanto, sottratti alla disciplina sulla trasparenza bancaria. L'orientamento interpretativo dei Collegi, in linea con quanto stabilito dal Collegio di coordinamento (Coll. coord., dec. n. 5674 del 2013), è nel senso di reputare tale eccezione priva di fondamento e, pertanto, di non accoglierla (Coll. di Roma, dec. n. 2294 del 2021).

3. – Con riferimento al merito del giudizio, parte ricorrente deduce in giudizio n. 2 BFP. L'emissione risale alla data del 8 ottobre 2005, al tempo in cui risultava in collocazione la serie 18B.

3.1. – Il Regolamento del prestito relativo alla serie 18B, adottato da Cassa depositi e Prestiti, all'art. 3 stabilisce che i buoni "hanno una durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscrizione e sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza del diciottesimo mese". L'art. 10 del medesimo Regolamento stabilisce che "[i] diritti dei titolari di buoni a 18 mesi rappresentati da documenti cartacei nominativi si prescrivono a favore dell'Emittente, trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo".

3.2. – Il termine di rendimento deve ritenersi scadere nell'ultimo giorno (31 dicembre) dell'anno di riferimento a condizione che i decreti istitutivi prevedano che i buoni possano essere liquidati "al termine del [...] anno successivo a quello di emissione" (Coll. coord., dec. n. 8056 del 2019). Pertanto, secondo gli orientamenti condivisi tra i Collegi territoriali, il principio espresso dal Collegio di coordinamento non può trovare applicazione per i BFP a 18 mesi in considerazione del diverso tenore letterale delle condizioni apposte sui titoli di questa specie. Di conseguenza, con riferimento a tali buoni il *dies a quo* per la prescrizione è rappresentato dal giorno della sottoscrizione, più 18 mesi esatti da quel giorno.

3.3. – L'art. 8 d.m. Tesoro 19 dicembre 2000, stabilisce che "i diritti dei titolari dei Buoni fruttiferi Postali si prescrivono a favore dell'Emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi". La norma transitoria di cui all'art. 10, comma 2, d.m. Tesoro cit. estende ai titoli, emessi e non ancora prescritti alla data della sua entrata in vigore, la disposizione contenuta al sopracitato art. 8. Il d.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398 stabilisce, all'art. 23, che "Per i termini di prescrizione dei titoli di Stato si rinvia alle norme del Codice civile".

3.4. – Ai sensi dell'art. 2935 c.c. – come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità – l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolano l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto (cfr. Coll. di Roma, dec. n. 11108 del 2022).

4. – Dalla ricostruzione delle parti emerge che la sottoscrizione dei titoli risale al giorno 8 ottobre 2005. Pertanto, la scadenza risale al giorno 8 aprile 2007 e, in conformità al principio di diritto enunciato dal Collegio di Coordinamento, il termine prescrizione è cominciato a decorrere in data 9 aprile 2007 per maturare in data 9 aprile 2017.

5. – Dal momento che il rimborso è stato chiesto per la prima volta in forma scritta nel mese di ottobre del 2025, l'eccezione di prescrizione è fondata. Di conseguenza tale doglianza non può trovare accoglimento.

6. – Del pari, la domanda di risarcimento del danno da mancato rilascio del FIA è inammissibile in quanto eccede il termine di sei anni di competenza dell'Arbitro (essendo la prescrizione maturata nell'anno 2017).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge la domanda di rimborso. Dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno.

IL PRESIDENTE